

carrosserie suisse



Statuti 2019

Nuovi statuti

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede

Con il nome di «carrosserie suisse» s'intende un'Associazione secondo l'articolo 60 e seguenti del Codice civile, qui di seguito denominata «Associazione», con sede legale ove è sita la rispettiva sede.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2 Scopi e struttura

1. L'Associazione ha i seguenti scopi.
 - 1.1 Rappresenta gli interessi dei membri nei confronti delle autorità politiche, delle organizzazioni, dei partner sociali e del pubblico in conformità con le linee direttive dell'Associazione stessa.
 - 1.2 Garantisce che la formazione e la formazione continua nei settori e nelle professioni serviti dall'Associazione siano orientate alla pratica e alle esigenze, attuali e future.
 - 1.3 Rappresenta gli interessi dei datori di lavoro per il settore delle carrozzerie e dei veicoli.
 - 1.4 Fornisce sostegno e promuove i membri nella loro attività imprenditoriale e per risolvere i problemi tecnici.
2. L'Associazione può adottare tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il proprio scopo; in particolare, può adottare risoluzioni vincolanti per i propri membri, emanare regolamenti e stipulare contratti.

II. Membri

Art. 3 Categorie

L'Associazione ha le seguenti categorie:

1. membri attivi attraverso le sezioni / membri individuali
2. membri liberi
3. membri di cortesia
4. membri onorari

Art. 4 Membri attivi / membri individuali

1. I membri attivi sono aziende attive nei settori rappresentati dall'Associazione.
2. L'appartenenza attiva all'Associazione può essere ottenuta solo attraverso l'appartenenza a una sezione di carrosserie suisse. I membri con aziende in regioni dove non ci sono sezioni possono essere ammessi direttamente all'Associazione come membri individuali.
3. I rappresentanti dei membri attivi possono essere eletti in qualsiasi organo, commissione e istituzione dell'Associazione.
4. I soci attivi che mantengono filiali nel territorio della propria o di un'altra sezione acquisiscono la qualità di membro con l'ammissione della sede centrale alla relativa sezione e sono soci dell'Associazione insieme a tutte le filiali. Tuttavia, una filiale nel territorio di un'altra sezione deve essere membro di tale sezione.

Art. 5 Membri liberi

1. I rappresentanti delle società che sono state o sono membri attivi possono essere nominati dalle sezioni o dall'Associazione come membri liberi. Sono esenti da contributi personali.
2. I membri liberi sono eleggibili per tutte le commissioni. La libera adesione non comporta il diritto di votare e di essere eletti. Nel contesto delle attività di commissione o di ufficio, tuttavia, i membri liberi hanno il diritto di votare e di essere eletti.

Art. 6 Membri di cortesia

1. Le associazioni affini, così come le autorità e le aziende che desiderano collaborare con l'Associazione e sostenerla nel suo scopo, possono essere ammesse come membri di cortesia dal comitato direttivo.
2. I membri di cortesia possono partecipare agli eventi dell'Associazione, ma non hanno diritto di votare e di essere eletti. Pagano una quota annuale minima fissa, ma senza limiti verso l'alto.

Art. 7 Membri onorari

1. Possono essere nominate membri onorari dell'Associazione le persone che hanno reso servizi eccezionali all'Associazione o alle professioni organizzate. Tali persone sono esentate dal pagamento dei contributi personali.
2. I membri onorari possono essere eletti in tutte le commissioni e possono presentare richieste.

Art. 8 Ammissione

1. Le sezioni decidono in merito all'ammissione dei membri secondo le direttive vincolanti stabilite dall'assemblea dei delegati di carroserie suisse (profilo dei requisiti, regole di condotta professionale per le aziende di riparazione, ecc.). Nel caso di singoli membri secondo l'articolo 4 capoverso 2, la decisione spetta al comitato direttivo.
2. Se le società che possiedono filiali nel territorio della propria o di un'altra sezione diventano membri attraverso l'ammissione della sede centrale alla sezione pertinente, sia la sede centrale che tutte le filiali devono soddisfare le direttive vincolanti come condizione di ammissione.

Art. 9 Doveri

I membri s'impegnano a osservare quanto segue.

1. Rispettare gli statuti, i regolamenti e le risoluzioni degli organi dell'Associazione e a rispettare le regole dell'Associazione.
2. Salvaguardare la reputazione e gli interessi dell'Associazione.
3. Intraprendere azioni legali all'interno dell'Associazione in caso di disaccordi con gli organi dell'Associazione.
4. Aderire come membri alle organizzazioni professionali locali (sezioni) dell'Associazione.
5. Soddisfare gli obblighi finanziari verso l'Associazione e le sue organizzazioni regionali e la CPN.
6. In caso di controversie con altri membri dell'Associazione derivanti dalla violazione del regolamento dell'Associazione o da rapporti d'affari o in caso di controversie con l'Associazione, esclusivamente e rinunciando al foro costituzionale del domicilio, invocare o

riconoscere il tribunale arbitrale di carrosserie suisse e accettare le sue decisioni, in particolare come sentenze esecutive secondo l'articolo 80 LEF. Questa disposizione è considerata come una clausola arbitrale conformemente al Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008.

7. Abbonarsi all'organo dell'associazione.

Art. 10 Sanzioni

L'Associazione ha il diritto d'imporre sanzioni ai membri che violano gli obblighi dell'Associazione secondo l'articolo 9. Le sanzioni imposte durante il periodo di adesione (ad esempio le multe) devono essere rispettate anche dopo la cessazione dell'affiliazione.

Art. 11 Cessazione dell'affiliazione

1. L'affiliazione cessa secondo le modalità seguenti.
 - 1.1 Mediante comunicazione scritta delle dimissioni alla fine dell'anno civile, da presentare alla sezione e all'ufficio di carroserie svizzere entro il 30 giugno dell'anno civile in corso.
 - 1.2 In caso di morte del socio (cat. membro secondo l'art. 3, b, c, d o in caso di fallimento o scioglimento della società).
 - 1.3 Con la perdita dell'iscrizione alla sezione regionale.
 - 1.4 Per espulsione dall'Associazione.
2. Un membro può essere escluso solo per motivi importanti, in particolare se:
 - 2.1 il profilo dei requisiti e gli standard di carroserie svizzere non sono più soddisfatti;
 - 2.2 nonostante i solleciti, non rispetta i propri obblighi finanziari;
 - 2.3 viola ripetutamente o gravemente gli statuti/le regole dell'Associazione o agisce contro gli interessi dell'Associazione.

La persona interessata ha il diritto di ricorrere contro l'esclusione all'Assemblea dei delegati entro un termine di venti giorni.

3. I membri che hanno lasciato o sono stati espulsi dall'Associazione perdono tutti i diritti nei confronti dei benefici dell'Associazione e tutti i beni dell'Associazione. In particolare, perdono anche il diritto di utilizzare i segni, i loghi, ecc. dell'Associazione (marchi collettivi).
4. In caso di cessazione dell'adesione, gli obblighi finanziari del membro rimangono in vigore fino alla fine dell'anno solare in cui avvengono le dimissioni o l'esclusione. Un membro espulso non può essere reintegrato da un'altra sezione.

III. Sezioni

Art. 12 Sezioni

1. I membri di carroserie svizzere di una regione possono formare una sezione di carroserie svizzere con personalità giuridica propria per decisione del comitato centrale. La sezione ha diritto di voto all'assemblea dei delegati di carroserie svizzere attraverso i propri delegati.
2. Le sezioni nominano i delegati tra i loro membri attivi, sotto la propria autorità.
3. Le sezioni sono rappresentate nel comitato centrale di carroserie svizzere dai loro presidenti o, nel caso in cui siano impossibilitati a partecipare, dai loro delegati.
4. Gli statuti, i regolamenti e le altre regole delle sezioni non possono contraddire gli statuti, i regolamenti e le direttive di carroserie svizzere. Per essere legalmente validi, devono essere approvati dal comitato centrale di carroserie svizzere. Il comitato centrale può richiedere modifiche agli statuti di una sezione. In caso di contraddizioni, prevale il regolamento applicabile di carroserie svizzere.
5. Quali elementi fondamentali dell'Associazione, le sezioni s'impegnano a realizzare lo scopo dell'Associazione nella propria zona. In particolare, si occupano delle questioni regionali e locali, consigliano sugli affari dell'assemblea dei delegati, trattano anche gli

affari delegati dagli organi dell'Associazione e informano i propri membri, in particolare i delegati, in merito alle attività e preoccupazioni. Le sezioni consigliano e sostengono i propri membri nelle questioni regionali e li informano sulle attività della sezione e dell'Associazione.

6. L'ammissione e il riconoscimento delle sezioni avviene su loro richiesta da parte del comitato centrale di carroserie suisse.

IV. Organi e gerarchia delle competenze

Art. 13 Organi

Gli organi di carrosserie suisse sono:

1. l'assemblea dei delegati
2. il comitato centrale
3. la direzione
4. i revisori

Art. 14 Diritto di voto

1. Nell'assemblea dei delegati ogni delegato dispone di un voto.
2. Ogni membro del comitato centrale dispone di un voto.
3. I membri degli organi interessati dalla decisione non hanno diritto di voto in merito al discarico.

Art. 15 Elezioni e votazioni

1. Le votazioni e le elezioni si svolgono apertamente nell'assemblea dei delegati e negli altri organi dell'Associazione. Su richiesta, la votazione avverrà a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo dei membri votanti presenti.
2. Possono essere elette solo le persone fisiche, vale a dire i membri individuali o i dirigenti delle aziende associate che sono impegnati attivamente nell'ambito lavorativo pertinente del settore.
3. La maggioranza assoluta dei voti espressi dagli aventi diritto al voto presenti è decisiva nel caso di votazioni su questioni sostanziali. Le astensioni non vengono computate nel calcolo della maggioranza assoluta. In caso di parità di voti su questioni sostanziali, il presidente può esercitare il diritto del secondo voto per il voto decisivo.
4. La sostituzione di un delegato è consentita solo da un socio attivo della stessa sezione. Un membro può rappresentare un solo delegato.
5. Nelle elezioni, al primo scrutinio è decisiva la maggioranza assoluta dei voti espressi dagli aventi diritto al voto presenti. Le astensioni non vengono contate nel calcolo della maggioranza assoluta. Nel secondo scrutinio, la maggioranza relativa è decisiva. In caso di parità, la decisione sarà presa per sorteggio.
6. Nel caso di emendamenti agli statuti, la decisione sarà presa solo con una maggioranza di due terzi dei presenti e aventi diritto al voto.
7. Per tutti gli organi, le decisioni possono essere prese per lettera circolare in casi urgenti. Anche in questo caso si applica la maggioranza dei voti dei partecipanti.

Art. 16 Durata del mandato

1. La durata del mandato degli organi dell'Associazione è di 4 anni.
2. La rielezione è possibile.

Art. 17 Assemblea dei delegati (AD)

1. L'assemblea dei delegati, che di solito si tiene nel primo semestre di ogni anno, è l'organo supremo dell'Associazione.
2. L'assemblea dei delegati è convocata dal comitato centrale e presieduta dal presidente centrale.
3. Il comitato centrale può anche convocare assemblee straordinarie dei delegati; è obbligato a farlo se la metà delle sezioni lo richiede, indicandone i motivi.
4. L'invito con l'ordine del giorno e i documenti viene inviato a ciascun delegato almeno trenta giorni prima dell'assemblea dei delegati. Gli affari che non sono stati annunciati in questo modo possono essere discussi, ma nessuna risoluzione vincolante può essere approvata.
5. Le proposte dei delegati da discutere all'assemblea dei delegati devono essere presentate per iscritto al comitato centrale con almeno venti giorni di anticipo, indicando i motivi della proposta.
6. Le proposte di modifica degli statuti devono essere inviate alle sezioni e ai membri 60 giorni prima della relativa assemblea dei delegati.
7. Il 10% di tutti i membri di carroserie suisse possono presentare una richiesta scritta 30 giorni prima della relativa assemblea dei delegati.
8. L'assemblea dei delegati può riguardare una vasta gamma di argomenti e trattare sia questioni tecniche che economiche o altri problemi attuali. Ha inoltre lo scopo di rappresentare l'Associazione in pubblico e di promuovere il contatto tra i membri.
9. Il comitato centrale ha il diritto di invitare all'assemblea dei delegati altri ospiti, che non hanno diritto di voto.
10. Ogni sezione avrà una quota di base del 10% dei propri membri attivi, ma in ogni caso almeno cinque delegati. La base di calcolo è il numero di membri dell'Associazione al 1° gennaio dell'anno in corso. Solo i membri delle sezioni possono essere eletti come delegati. Ogni delegato presente dispone di un voto.
12. Le sezioni determinano da sole i loro delegati, la procedura di elezione e la durata del mandato e lo comunicano all'ufficio entro e non oltre la fine di febbraio.
13. Gli incaricati e i membri che non sono delegati di una sezione possono assistere all'assemblea dei delegati come visitatori.

Art. 18 Compiti e competenze dell'Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati ha in particolare i seguenti compiti e competenze.

1. Approva i conti annuali e il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione.
2. Elege il presidente centrale, i vicepresidenti e gli altri membri del comitato centrale, nella misura in cui questi non siano predeterminati negli statuti.
3. Elege i membri della direzione su proposta del comitato centrale.
4. Elege il presidente e i due vicepresidenti del tribunale arbitrale, nonché gli arbitri.
5. Elege i revisori dei conti.
6. Prende atto della relazione dei revisori e dà il discharge al comitato centrale e alla direzione.
7. Nomina i membri onorari su richiesta del comitato centrale.
8. Approva i contratti collettivi di lavoro.
9. Approva il bilancio e il regolamento dei contributi (quote associative).
10. Stabilisce i requisiti per l'ammissione all'Associazione (profilo dei requisiti).
11. Stabilisce le regole di condotta professionale.
12. Decide in merito ai ricorsi contro l'espulsione di membri e sezioni.
13. Modifica gli statuti.
14. Scioglie l'Associazione.
15. Delibera sugli affari che le vengono assegnati per la decisione del comitato centrale.

Art. 19 Comitato centrale (CC)

1. Il comitato centrale è composto dal presidente, dai vicepresidenti, dai presidenti di sezione, dai membri della direzione, dai presidenti della commissione formazione professionale, della commissione veicoli commerciali, della commissione riparazioni, della commissione economica e da un massimo di altri 2 membri.
2. Il comitato centrale è convocato dal presidente o, in sua assenza, da uno dei vicepresidenti, indicando l'ordine del giorno, tutte le volte che gli affari lo richiedono e su richiesta di un terzo dei membri del comitato.
3. Il comitato centrale decide a maggioranza assoluta dei membri presenti.

Art. 20 Competenze del comitato centrale

1. Approva le linee direttive sulla politica generale dell'Associazione.
2. Approva i programmi di lavoro per i compiti generali dell'Associazione e per la formazione professionale.
3. Fissa il bilancio e l'entità dei contributi.
4. Adotta e modifica l'organizzazione giudiziaria del tribunale arbitrale di carrozzerie svizzere e il relativo tariffario.
5. Approva i regolamenti in materia di formazione, esami e altri argomenti.
6. Fissa gli standard settoriali speciali (per esempio EUROGARANT).
7. Decide sulla fondazione e sull'ammissione delle sezioni.
8. Approva le direttive che vincolano le sezioni.
9. Istituisce, elegge, assegna i compiti e scioglie le commissioni permanenti.
10. Approva il compenso per gli organi, le commissioni e per le commissioni speciali nell'Associazione e nelle sue istituzioni.
11. Elege i presidenti e i membri delle commissioni su richiesta della direzione.
12. Determina la sede legale ed elegge la direzione.
13. Ammette i membri di cortesia e i membri individuali.
14. Decide l'imposizione di sanzioni e l'espulsione di membri e sezioni.
15. Formula proposte per l'adesione onoraria.
16. Convoca e prepara l'Assemblea dei delegati.
17. Approva le risoluzioni sugli affari che gli vengono assegnati dalla direzione per la decisione.

Art. 21 Direzione (D)

1. La direzione è composta dal presidente centrale, dai vicepresidenti e da un massimo di sei membri.
2. È convocata e presieduta dal presidente centrale ogni qualvolta gli affari lo necessitano oppure ogni qualvolta un membro della direzione richiede una riunione, indicando l'ordine del giorno.
3. L'amministratore delegato/direttore partecipa alle riunioni con funzione consultiva.

Art. 22 Compiti e competenze della direzione

1. La direzione è l'organo di condotta dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione internamente ed esternamente. È responsabile della gestione e del coordinamento di tutte le attività dell'Associazione. Nell'ambito dello scopo dell'Associazione, possiede tutti i poteri che non sono espressamente riservati a un altro organo dell'Associazione.
2. La direzione ha in particolare i seguenti compiti e competenze:
 - 2.1 prepara gli affari dell'Assemblea dei delegati e del Comitato centrale e presenta proposte in merito;
 - 2.2 attua le risoluzioni degli organi di carrosserie suisse;
 - 2.3 gestisce il patrimonio dell'Associazione;
 - 2.4 decide in merito a spese una tantum non incluse nel budget e che non superano i 25'000 franchi per ogni singolo caso;
 - 2.5 emana pareri politici e tecnici;
 - 2.6 formula proposte di elezione dei membri delle commissioni permanenti e delle commissioni di esperti e approva i capitoli d'onori;
 - 2.7 costituisce, elegge, assegna i compiti e scioglie le commissioni e i gruppi di lavoro con compiti speciali;
 - 2.8 supervisiona le attività delle sezioni e delle commissioni al fine di raggiungere lo scopo dell'Associazione;
 - 2.9 determina il numero e la funzione dei collaboratori della sede;
 - 2.10 disciplina il potere di firma (anche per la sede);
 - 2.11 emana il regolamento di competenza e di organizzazione della sede;
 - 2.12 determina i compensi per gli organi, le commissioni e i gruppi di lavoro, così come per i compiti speciali all'interno dell'Associazione e delle sue istituzioni;
 - 2.13 nomina i delegati e i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni, istituzioni, fondazioni e simili.

Art. 23 Revisori dei conti

1. L'Assemblea dei delegati ordinaria elegge i revisori dei conti e due revisori interni per un periodo di due anni ciascuno. I revisori possono essere rieletti.
2. I revisori, che sono indipendenti dall'Associazione, controllano l'intera contabilità di carroserie svizzere e riferiscono per iscritto all'Assemblea dei delegati le loro conclusioni e formulano richieste. L'anno amministrativo coincide con l'anno solare.
3. Due membri attivi eletti dall'assemblea dei delegati esaminano inoltre i conti come revisori interni per verificare la conformità con le risoluzioni degli organi. Essi presentano il loro rapporto all'Assemblea dei delegati.

Art. 24 Commissioni

1. Si possono nominare delle commissioni che si occupano di compiti determinati e/o generali dell'Associazione.
2. Sono istituite commissioni permanenti che si occupano di singoli e importanti compiti dell'Associazione. Queste commissioni sono nominate dal comitato centrale.
3. Le commissioni possono anche essere nominate ad hoc dalla direzione per occuparsi di singoli compiti / aree problematiche in un quadro precisamente definito, fattuale e temporale.
4. Le commissioni consigliano il comitato centrale e la direzione, eseguono i loro mandati, presentano richieste alla direzione e riferiscono al comitato centrale riguardo alle loro attività.
5. I compiti e le competenze delle singole commissioni sono determinati dagli organi dell'Associazione che nominano le commissioni.
6. Le commissioni elaborano il loro mandato secondo le direttive generali degli organi dell'Associazione che le nominano e lo fanno approvare.
7. In ciascuna commissione è rappresentato anche un membro della sede; la sede nomina il rappresentante corrispondente.

Art. 25 Comitati permanenti

1. Carroserie svizzere dispone delle seguenti commissioni permanenti:
 - 1.1 Commissione veicoli utilitari
 - 1.2 Commissione di riparazione
 - 1.3 Commissione per la formazione professionale
 - 1.4 Commissione economica e di marketing
 - 1.5 EUROGARANT

I membri delle commissioni permanenti sono nominati dal comitato centrale su richiesta della direzione; le commissioni sono composte da un numero massimo di 12 membri.

Art. 26 Sede

1. Per sostenere gli organi, le commissioni, le sezioni e le istituzioni dell'Associazione in conformità con le linee direttive e per fornire i servizi ai membri e a terzi, il comitato centrale designa un ufficio permanente con personale stipendiato sotto la direzione di un amministratore delegato.
2. L'amministratore delegato riferisce alla direzione dell'Associazione. È responsabile in particolare dei seguenti compiti:
 - 2.1 gestione della sede;
 - 2.2 coordinamento delle attività dell'Associazione;
 - 2.3 attuazione delle decisioni dell'Associazione;

- 2.4 rappresentanza esterna dell'Associazione secondo il mandato della direzione;
- 2.5 altri compiti in conformità con il regolamento delle competenze e dell'organizzazione redatto dalla direzione.
3. Per assicurare un'attività dell'Associazione orientata al futuro (e per garantire lo scambio d'informazioni), l'amministratore delegato ha un voto consultivo e il diritto di presentare proposte a qualsiasi organo, commissione, comitato specializzato e simili.

Art. 27 Tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale di carroserie svizzere ha competenza esclusiva per la risoluzione definitiva delle controversie tra membri dell'Associazione o tra membri dell'Associazione e non membri derivanti da transazioni commerciali.
2. Il tribunale arbitrale è l'unica istanza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra l'Associazione o la sezione e un socio e anche nel caso di controversie tra diversi organi dell'Associazione o di una sezione o nel caso di controversie tra l'Associazione e una sezione.
3. Il tribunale è anche competente per il giudizio di ultima istanza di un ricorso/appello del comitato di carroserie svizzere o di un comitato di sezione.
4. Il tribunale arbitrale decide in merito a tutti i casi in cui un organo dell'Associazione o della sezione non è competente e che non possono essere deferiti al comitato centrale a titolo di appello/reclamo.

Art. 28 Organizzazione del tribunale arbitrale

1. L'organizzazione, la procedura e la gestione del tribunale arbitrale sono disciplinate dal regolamento arbitrale approvato dal comitato centrale e dal relativo tariffario.
2. Il tribunale arbitrale decide sul merito della causa; definisce le spese e ha inoltre il diritto di imporre sanzioni interne, multe, penalità contrattuali e altre misure che gli verranno notificate.

Art. 29 Giornale dell'Associazione

L'Associazione pubblica una rivista ufficiale dell'Associazione che contiene articoli specializzati. L'abbonamento alla rivista è obbligatorio per tutti i membri dell'Associazione.

V. Finanze

Art. 30 Finanze e responsabilità

1. Le attività dell'Associazione sono finanziate da:
 - 1.1 quote associative;
 - 1.2 contributi secondo il contratto collettivo di lavoro;
 - 1.3 entrate da servizi resi a membri e terzi;
 - 1.4 distribuzione di materiale ausiliario, stampati, letteratura e sussidi didattici al servizio del settore;
 - 1.5 remunerazione dalla collaborazione con terzi;
 - 1.6 reddito da fondi e attività dell'Associazione;
 - 1.7 doni, lasciti e dotazioni e altre entrate;
 2. quote associative stabilite nel regolamento finanziario e delle quote.
- Tutti i contributi sono riscossi dalla sede dell'Associazione.

3. Il patrimonio dell'Associazione risponde in via esclusiva per i debiti dell'Associazione.
4. L'esercizio contabile e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno civile.

VI Disposizioni finali

Art. 31 Modifica degli statuti

1. Le proposte di modifica degli statuti devono essere inviate ai delegati 30 giorni prima della relativa assemblea dei delegati.
2. Per essere valide, le risoluzioni in merito alla modifica degli statuti richiedono i 2/3 dei voti dei delegati presenti all'assemblea dei delegati.

Art. 32 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione e dopo la liquidazione, il patrimonio dell'Associazione sarà trasferito all'Unione svizzera delle arti e dei mestieri per l'amministrazione fiduciaria. Tale patrimonio dell'Associazione, insieme al reddito da interessi, sarà a disposizione di un'organizzazione successiva, se fondata entro venti anni dallo scioglimento dell'Associazione e se rappresentativa del settore. Alla scadenza di questo periodo, il patrimonio dell'Associazione ritorna all'Unione svizzera delle arti e dei mestieri.

Art. 33 Disposizioni transitorie

Fino all'elezione ordinaria dei delegati nelle sezioni, i membri del loro consiglio sono anche delegati. In caso di assemblea straordinaria dei delegati, essi partecipano come delegati. Dispongono dello stesso numero di voti della rispettiva sezione, in base al numero di membri al 1° gennaio 2015.

Art. 34 Entrata in vigore

Gli statuti entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati il 06.06.2019 e sostituiscono tutti i precedenti.

Il presidente centrale

L'amministratore delegato

Felix Wyss

Thomas Rentsch